

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESAME INDIVIDUALE (COLLOQUIO)
FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE AD ASSOCOUNSELING**

Articolo 1
(Definizione)

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure e l'ambito di applicazione dell'esame individuale (colloquio) finalizzato all'iscrizione ad AssoCounseling.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti quei counselor professionisti già iscritti ad un'analogha associazione professionale di categoria, italiana o estera. Per "analogha" si intende un'associazione che sia strutturata nel pieno rispetto della L. 4/2013, che preveda una verifica dei titoli in ingresso, che preveda l'obbligo di aggiornamento permanente e di supervisione e che preveda il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4, L. 4/2013. In parziale deroga, nel caso di associazione estera, verrà valutato il possesso di un certificato di competenza o analogo meccanismo di attestazione delle competenze e dello status di counselor professionista.

Articolo 3
(Valutazione della richiesta)

Il Consiglio di Presidenza Nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto c del regolamento R05, valuta preliminarmente il possesso dei requisiti dell'aspirante socio.

Articolo 4
(Convocazione dell'aspirante socio)

Il Consiglio di Presidenza Nazionale, valutata preliminarmente la richiesta di esame individuale (colloquio) effettuata dall'aspirante socio attraverso il modulo M12, convoca l'aspirante socio mediante comunicazione elettronica e/o telefonica.

Articolo 5
(Svolgimento dell'esame individuale)

L'esame individuale (colloquio) viene effettuato con un membro del Consiglio di Presidenza Nazionale di AssoCounseling. E' uno strumento di conoscenza dell'aspirante socio, della sua formazione, della sua competenza professionale e delle sue motivazioni relative all'iscrizione ad AssoCounseling.

Il colloquio riguarda inoltre la conoscenza dello Statuto, Codice Deontologico, linee guida e regolamenti interni di AssoCounseling, oltre alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO ESAME INDIVIDUALE (COLLOQUIO) R14				
DATA EMISSIONE	10/02/2013	DATA REVISIONE	28/11/2014	INDICE REVISIONE	REV. 4	PAG.	1 DI 2

La data dell'esame viene concordata direttamente tra esaminatore e aspirante socio, sulla base delle rispettive disponibilità, e non è legata alle date delle sessioni di esame collettive.

Articolo 6
(Valutazione del candidato)

Il membro del Consiglio di Presidenza Nazionale di AssoCounseling che effettua l'esame individuale (colloquio) esprime un parere sull'idoneità o meno dell'aspirante socio in merito all'iscrizione all'associazione. Tale parere viene poi ratificato dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

Articolo 7
(Ricorsi)

Ricorsi avverso la decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale possono essere proposti dall'aspirante socio entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del risultato dell'esame individuale (colloquio). Il Consiglio di Presidenza Nazionale, senza indugio, provvede ad instradare il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti e acquisita la documentazione, si esprime in merito al ricorso entro e non oltre 60 giorni che decorrono da quando al Collegio stesso viene instradato il reclamo da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale.

Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri non è appellabile.

Articolo 8
(Validità dell'esame individuale)

Dalla comunicazione dell'esito positivo dell'esame individuale (colloquio), l'aspirante socio ha 180 (centottanta) giorni di tempo per iscriversi all'associazione. Decorso tale periodo l'idoneità perde di validità e l'aspirante socio che intendesse iscriversi all'associazione, dovrebbe ripetere nuovamente l'esame, fermi restando i requisiti richiesti in vigore all'atto della richiesta di un nuovo esame individuale.

Articolo 9
(Assenze, inidoneità e ripetibilità dell'esame)

In caso di assenza o di inidoneità, l'aspirante socio potrà richiedere di sostenere un nuovo esame individuale (colloquio) con le modalità di cui al presente regolamento. L'aspirante socio è tenuto al versamento della tassa di esame per ogni esame sostenuto. Verificata la presenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e 3 del presente regolamento, non esiste un limite di volte per cui ripetere l'esame individuale (colloquio).

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO ESAME INDIVIDUALE (COLLOQUIO) R14				
DATA EMISSIONE	10/02/2013	DATA REVISIONE	28/11/2014	INDICE REVISIONE	REV. 4	PAG.	2 DI 2